

## Regolamento dell'immigrazione nell'Isola di Cuba

---

Art. 1. — Gli amministratori delle dogane percepiranno il diritto di un dollaro per ogni passeggero che arrivi, su bastimenti a vapore o a vela, da un porto straniero ad uno dei porti di Cuba. Saranno però esenti dal pagamento di questo diritto i cittadini degli Stati Uniti, i residenti e i nativi dell'isola di Cuba.

Art. 2. — Tutte le somme che si percepiranno in tal modo dovranno essere depositate, e se ne renderà conto secondo le norme stabilite per gli introiti delle dogane nel regolamento doganale per i porti di Cuba.

Art. 3. — Gli amministratori delle dogane debbono curare l'esecuzione, nei rispettivi distretti, delle leggi relative all'immigrazione e di tutto ciò che riguarda l'ammissione ai lavori dell'Isola di Cuba di operai vincolati da contratto. Si varranno di tutti gli impiegati di dogana, e di quegli altri che saranno messi a loro disposizione per l'esecuzione della legge sull'immigrazione. Questi funzionari sono tenuti, in forza del presente regolamento, ad adempiere tutti i doveri degli impiegati d'immigrazione.

Art. 4. — Ogni qual volta, per eseguire la visita degli immigranti, fosse necessario trasferirli provvisoriamente dal bastimento su cui arrivarono in altro luogo più adatto, essi non si considereranno come sbarcati, finchè rimangano a disposizione dei funzionari addetti alla visita; e il detto trasferimento non si considererà come sbarco finchè non sia decisa ogni questione relativa alla visita, ovvero finchè gli immigranti stiano in attesa del ritorno, secondo le disposizioni della legge.

Art. 5. — Gli amministratori delle dogane segneranno in un registro i nomi di tutti gli immigranti che dalla visita subita risultino appartenere ad una qualunque delle categorie di persone a cui non è permesso lo sbarco e dichiareranno sommariamente per ogni singolo caso i motivi del provvedimento, dandone avviso per iscritto al capitano, agente, consignatario o proprietario del bastimento col quale detti immigranti sono arrivati, e comunicandogli le ragioni su cui si fonda il divieto del loro sbarco. Gli immigranti dovranno ritornare al porto d'imbarco con lo stesso bastimento.

Art. 6. — La visita ordinaria degli immigranti e le speciali indagini stabilite da questo regolamento saranno fatte in forma privata; però agli immigranti a cui non sia consentito di sbarcare o che abbiano presentato ricorso,

sarà permesso di conferire con amici o con avvocati, nel modo che l'amministratore di dogana crederà conveniente.

Art. 7. — Ogni immigrante che si creda danneggiato dalla deliberazione degli ispettori, potrà ricorrere contro di essa, ma prima di intraprendere il viaggio di ritorno, dovrà attendere che sia deciso il ricorso. Questo dev'essere fatto per iscritto e contenere i motivi su cui si fonda, ed essere presentato all'amministratore delle dogane del porto, il quale lo trasmetterà immediatamente all'amministratore delle dogane dell'isola, accompagnandolo con tutti i documenti relativi e col suo parere.

Qualora un ispettore non ritenga giustificata la deliberazione che ammette un immigrante, potrà interporre appello per iscritto, indicandone i motivi, e l'amministratore delle dogane invierà il ricorso al suo superiore dell'isola, nello stesso modo accennato per i ricorsi degli immigranti.

Art. 8. — Deciso l'appello, l'immigrante sarà immediatamente sbarcato o rimandato indietro, secondo la deliberazione definitiva. Ove non gli sia permesso lo sbarco, il capitano, l'agente, il consignatario o il proprietario del bastimento su cui è arrivato, ne riceverà avviso dall'amministratore delle dogane, e l'immigrante sarà ricondotto con lo stesso bastimento al porto di provenienza.

Art. 9. — Le spese d'alloggio e di vitto di quegli immigranti che avessero ricevuto ordine di tornare al porto d'imbarco, fino a che non sia stato deciso il loro ricorso, come pure le spese susseguenti di alloggio e di vitto di quelli che poi dovessero ritornare in patria, e il costo del viaggio di ritorno, saranno a carico del proprietario o dei proprietari del bastimento su cui arrivarono.

Art. 10. — Ventiquattr'ore almeno prima della partenza del piroscalo con cui gli immigranti debbano far ritorno, il capitano, agente, consignatario o proprietario di detto bastimento daranno avviso dell'ora stabilita per la partenza all'amministratore delle dogane, il quale immediatamente prima della partenza manderà a bordo tutti gli immigranti che devono essere imbarcati. Qualora il capitano, agente, consignatario o proprietario del bastimento rifiutassero di ricevere i suddetti immigranti, o per trascuratezza non li trattenessero nel bastimento, o rifiutassero o non curassero di ricondurli al porto d'imbarco, o di pagare le spese pel loro mantenimento a terra, saranno puniti con multa non minore di 300 dollari per ogni immigrante, e il bastimento non potrà salpare verso nessun porto di Cuba, finchè la multa non sarà stata pagata.

Art. 11. — Non sarà concessa l'entrata nei porti dell'isola di Cuba a quei bastimenti che abbiano a bordo immigranti di prua o di cabina, che non siano di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> classe, provenienti da luoghi dove regnino malattie con-

tagiose o infettive, a meno che non si provi con un certificato rilasciato dall'agente consolare in detto porto che gli stessi immigranti furono sottoposti, nel porto d'imbarco e per cinque giorni almeno, ad osservazione medica in edifici o case specialmente a ciò destinati, e che la loro biancheria e i loro oggetti personali furono disinfettati, prima di essere imbarcati, con uno dei metodi seguenti:

ebollizione in acqua durante trenta minuti almeno;

esposizione al vapore durante trenta minuti almeno, ad una temperatura non inferiore a 100 centigradi (212° F.) nè superiore a 115° C (239° F.), senza mescolanza di aria;

soluzione di acido carbolico al 2 per cento. Questo metodo può applicarsi unicamente ad oggetti di cuoio (come bauli, valigie, scarpe), di gomma, ecc.; questi oggetti dovranno essere saturati con la soluzione.

Gli oggetti che potessero deteriorarsi per l'applicazione di uno di tali metodi, saranno disinfettati mediante l'immersione in una soluzione di bichlorato di mercurio, all' 1 per 2000, fino a che tutte le parti siano completamente saturate, e prendendo le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di avvelenamento mercuriale.

Le suddette disposizioni saranno applicate anche ai bastimenti che conducono immigranti da porti non infetti, ma che provengono da località infette.

Art. 12. — Il capitano o l'ufficiale che abbia il comando del bastimento avrà l'obbligo di consegnare all'amministratore delle dogane del porto d'arrivo una lista degli immigranti compilata al momento dell'imbarco e contenente le seguenti notizie:

1. Nome e cognome.
2. Et .
3. Sesso.
4. Stato civile.
5. Occupazione o mestiere.
6. Se sa leggere e scrivere.
7. Nazionalit .
8. Ultimo domicilio.
9. Porto di sbarco in Cuba.
10. Luogo di destinazione a Cuba.
11. Se ha il biglietto per giungere al luogo di destinazione.
12. Se ha pagato il viaggio o se questo gli   stato pagato da altre persone o Societ , ovvero dal Municipio o dal Governo.
13. Se possiede denari e, in questo caso, se ha pi  di 30 dollari e quanto di pi ; se 30 o meno.

14. Se va ad unirsi a qualche parente e, in questo caso, che grado di parentela abbia con lui e quali ne siano il nome e l'indirizzo.

15. Se è stato altra volta a Cuba, e, in questo caso, quando e dove.

16. Se è stato detenuto, o ricoverato in qualche asilo, o mantenuto dalla beneficenza.

17. Se è poligamo.

18. Se è vincolato da contratto espresso o tacito per lavorare a Cuba.

19. Condizioni di salute mentale e fisica dell'immigrante, se è deforme o storpio, e in caso affermativo, per qual motivo.

Art. 13. — Gli immigranti saranno iscritti in apposite liste, ciascuna delle quali non dovrà contenere più di trenta nomi. Ad ogni immigrante o capo di famiglia sarà dato o prima di partire, o al momento di imbarcarsi, o anche durante il viaggio, secondo che si riterrà più opportuno, un biglietto nel quale saranno scritti il suo nome e un numero o una lettera, con l'indicazione della lista e del numero corrispondente al nome, affinché possa essere identificato al suo arrivo. Ciascuna lista sarà sottoscritta e dichiarata, con giuramento, conforme al vero dal capitano o ufficiale che abbia il comando del bastimento, ovvero dall'ufficiale di grado immediatamente inferiore, dal medico del bastimento o da qualunque altro medico, secondo le disposizioni delle sezioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> della legge 3 marzo 1893 degli statuti degli Stati Uniti. Le dette dichiarazioni accompagneranno ciascuna lista, e le liste saranno tenute separate l'una dall'altra.

Nel caso che il bastimento abbia un medico a bordo, questo dovrà firmare e verificare ogni lista. La verifica fatta da un altro medico non sarà valida.

Tutte le liste e dichiarazioni mandate con autorizzazione di questo Ufficio saranno considerate soltanto come una indicazione, e non potranno sciogliere nessuno dal dovere di osservare strettamente tutte le disposizioni della suddetta legge del 3 marzo 1893.

Art. 14. — Nel caso che il capitano o ufficiale non consegni all'amministratore delle dogane le liste, verificate secondo le norme stabilite e contenenti i dati richiesti, pagherà all'amministratore delle dogane del porto di arrivo la somma di dieci dollari per ogni immigrante che avrebbe dovuto sbarcare. Agli immigranti sarà vietato lo sbarco ed essi saranno ricondotti al porto di partenza.

---